DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

recante modifica dell'allegato I dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania

(2008/493/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 2005 la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi tra gli Stati membri, elencati nell'allegato I del medesimo.

(2) L'8 dicembre 2004 gli Stati membri hanno firmato una convenzione sull'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [1] alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate [2] («la convenzione sull'arbitrato»).

(3) È opportuno prevedere l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sull'arbitrato, come modificata dalla convenzione dell'8 dicembre 2004. A tal fine, occorre aggiungere la convenzione dell'8 dicembre 2004 nell'allegato I dell'atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 2 dell'allegato I dell'atto di adesione del 2005 è aggiunto il trattino seguente:

«— Convenzione dell'8 dicembre 2004 relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 160 del 30.6.2005, pag. 1)».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC

[1] GU C 160 del 30.6.2005, pag. 1.
[2] GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.